

STATUTO della ASSOCIAZIONE

"Campus Mediterraneo"

"NUOVE TECNOLOGIE PER LA QUALITÀ DELLA VITA"



PREMESSA

A seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa approvato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.264/16 ad oggetto la costituzione di un "Polo di Conoscenza, Produzione e Servizi di Qualità", denominato "CAMPUS MEDITERRANEO", come deliberato nell'Assemblea del 3 febbraio 2023 a Vallo della Lucania (SA), alla presenza della maggioranza degli aderenti, al fine di coordinare nei territori dei comuni aderenti, la programmazione regionale, nazionale ed internazionale a sostegno delle iniziative, eventi formativi, informativi e di comunicazione connessi allo scambio di buone pratiche nei settori dell'agro-ecologia e della cooperazione euro-mediterranea nel contesto della strumentazione di sostegno e sviluppo occupazionale giovanile dell'UE come meglio indicati nell'art.2 del citato protocollo allegato al presente statuto, per farne parte integrante e sostanziale:

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Associazione di partecipazione denominata "Campus Mediterraneo" che intende iscriversi al registro del Terzo Settore (APS) ai sensi del D.Lgs 117/2017 (CTS), e successivamente candidarsi quale "istituto tecnologico superiore per le nuove tecnologie della qualità della vita" (ITS Academy)", con sede in Vallo della Lucania, nella provincia di (SA), con lo scopo di far parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito, "CAMPUS MED");

CAMPUS MED risponde ai principi e allo schema giuridico della Associazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere associativo come Ente del Terzo Settore disciplinato dal Codice del Terzo settore e leggi collegate, nella forma di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) di cui agli articoli dai 174 al 208 della recente modifica del Codice dei Contratti pubblici, (D.Lgs.n. 50/2016), nonché art. 55 del CTS. L'Associazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità di impresa sociale dell'Associazione si esplicano nell'ambito regionale, nazionale e comunitario anche con riferimento ad iniziative e partecipazioni dell'Unione Europea.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Associazione assumerà la denominazione "Campus Mediterraneo" ETS con specifico indirizzo di "Polo Territoriale di Conoscenza, Produzione e Servizi di Qualità" di cui al presente articolo e nei settori dell'innovazione delle comunità educanti e didattica digitale nell'area tecnologica delle "NUOVE SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA QUALITÀ DELLA VITA".

Art. 2 - STATUTO (Missione e scopi dell'Associazione CAMPUS MED)

Nell'ambito del Terzo Settore (ETS), le prioritarie finalità e scopi socialmente utili di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 (CTS), riguardano in particolare le seguenti macroaree:

lett. g: "formazione universitaria e post-universitaria;

lett. h: "ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

lett. o: "attività per favorire il commercio equo e solidale;

lett. p: "servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori;

lett. q: "alloggio sociale;

lett. s: "agricoltura sociale;

lett. z: "riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

2. Nel quadro complessivo del "Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022", l'Associazione avrà il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto

piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica e digitale.

3. Costituisce priorità strategica, la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione ecologica e digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità territoriale, dell'autenticazione e certificazione di qualità, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica con specifico riferimento alla qualità della vita e alla patrimonializzazione dei servizi ecosistemici, nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile. In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico

del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Associazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

4. L'Associazione a seguito della successiva procedura di cui alla Legge 15 luglio 2022, n. 99 opererà sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica e digitale;
- sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico professionali della scuola e della formazione professionale;
- favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;
- promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, oltre che della formazione di animatori socioeducativi di cui al comma 2 dell' Art. 55 del Decreto legge 24.02.2023, n. 13, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, anche telematica, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere ancora le seguenti attività, già previste art. 5 D. Lgs. di cui alle restanti macroaree:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni e dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199); f) interventi di tutela e

valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ancora, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti articoli 2 e 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Tra queste attività:
 - svolgere attività di carattere commerciale, complementari agli scopi primari dell'Associazione;
 - promuovere, realizzare e svolgere attività diverse in via strumentale e secondaria e non prevalente;
 - promuovere, organizzare e gestire raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita o la donazione sia curata direttamente dall'organizzazione;
 - somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
 - gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
 - promuovere creazione di imprese sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017.
2. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
3. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
4. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.
5. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

5. L'associazione potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o intrattenere rapporti e/o aderire per affiliazione a enti e organismi di qualsiasi tipo, che abbiano gli stessi scopi sociali e/o che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, ivi comprese associazioni e organizzazioni locali, nazionali, internazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni utili per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

ART. 5 - Patrimonio - Destinazione e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. Il patrimonio dell'Associazione è composto:
 - a) risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 1. quote e contributi degli associati;
 2. eredità, donazioni e legati;
 3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
 4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - b) Il fondo patrimoniale è costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, beni strumentali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

Art. 6 - Fondo di gestione e agevolazioni fiscali

Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Associazione, è costituito da:

- a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutarie e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Associazione medesima;
- c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il decreto Semplificazioni ha stabilito in modo esplicito che le norme fiscali richiamate dall'art. 104 in materia di erogazioni liberali, titoli di solidarietà, social lending, social bonus, imposte indirette e tributi locali (ovvero le

disposizioni di cui agli artt. 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e articolo 102, comma 1, lettere e, f e g del CTS) sono già applicabili agli ETS sia che si tratti di enti iscritti a seguito di migrazione (Aps), sia di enti di nuova iscrizione (Onlus), sia di enti di nuova costituzione che in precedenza non erano iscritti ad alcun registro e che si iscrivono per la prima volta al RUNTS.

Art. 7 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Indirizzo, ed entro il 30 Aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Indirizzo.
2. Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell'Associazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessario a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
3. Il Consiglio di Indirizzo assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.
4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8 - Membri dell'Associazione

1. I membri dell'Associazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- **Fondatori:** Sono Fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Associazione:

- Gli enti pubblici dell'area del Cilento che hanno già aderito a Campus Med come indicati nella DGR 264/16 e/o con atto formale dell'organo competente alla data di costituzione della stessa Associazione rappresentati da Gennaro Malone nato a PAGANI il 11.03.1975 residente a Vallo della Lucania in contrada Iudicessa n.8A Cod. Fisc. MNAGNR75C11G2300, in rappresentanza e delega del Comune di Ceraso (capofila dei Comuni di Ascea, Casal Velino, Cannalonga, Campora, Castelnuovo Cilento, Castellabate, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Gioi Cilento, Moio della Civitella, Novi Velia, Orria, Perito, Pisciotta, Pollica, Salento, Stella Cilento, Sessa Cilento, San Mauro La Bruca, Salento, Vallo della Lucania). Delega prot. N.00297 del 19/01/2023.

- Almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia sede della Associazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, rappresentato da Antonio Iannuzzelli nato a Ascea (Sa) il 12/02/1960 residente a Casal Velino (SA) in Via Lesche n.26 Cod. Fisc. NNZNTN60B12A460D in qualità di Dirigente del Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" di Vallo della Lucania (SA) mandato del Consiglio di Istituto.

- Struttura formativa accreditata dalla Regione, ubicata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la Associazione (per la successiva candidatura all'ITS Academy): Santina De Vita nata a Vallo della Lucania (SA) il 30.01.1971 residente a Vallo della Lucania in via Raffaele Passarelli, 30 Cod. Fisc. DVTSTN71A70L628F in qualità di responsabile dell'Istituto Musicale GOITRE - Ente di formazione accreditato dalla Regione Campania n.02687/09/16 dal 18 maggio 2018 - P.Iva e Cod. Fisc. 05595960658;

- una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese, singoli imprenditori e soggetti privati del settore produttivo e digitale che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano la Associazione in relazione alle aree tecnologiche individuate e per la successiva candidatura all'ITS Academy a quanto previsto dalla Legge 15 luglio 2022,

n. 99, alle quali afferirà l'istituto tecnologico superiore: **Serena Angioli** nata a Roma il 9 gennaio 1963 residente ad Ansedonia 58015 alla via delle mimose, 27 frazione Orbetello (GR) CF. NGSRN63B49H501C, in qualità di Dirigente dell'area Direzione generale dell'Agenzia Italiana per la Gioventù (Roma); **Maria Rosaria Nese** nata a Vallo della Lucania il 20/02/1969 residente a Vallo della Lucania (SA) in via O. Valiante, 16, Cod. Fisc. NSEMRS69B60F839I in qualità di Presidente Living Lab MDnet (ETS); **Tonino Palmieri** nato a Capaccio il 10/08/1945 residente a Capaccio-Paestum in Contrada Vannulo Cod. Fisc. PLMNTN45M10B644F, in qualità di responsabile della Tenuta Vannulo di Capaccio Paestum (SA) Cavaliere del Lavoro; **Rosario Pingaro** nato a Napoli il 02/09/1972 residente a Capaccio in via Feudo Vignone 36, Cod. Fisc. RSRPGR72P02F839A, in qualità di CEO della Società benefit CONVERGENZE - Paestum di Capaccio (SA); **Carlo Giuliani** nato a Camerota (SA) il 24/12/1973 residente a Vallo della Lucania in via Stefano Passaro 80/A Cod. Fisc. GLNCRL73T24B476O in qualità di Presidente Distretto Turistico del Cilento; **Salvatore Basile** nato a Napoli il 6/12/1966, residente a Napoli in via Torquato Tasso n° 169/I Cod. Fisc. BSLSVT66T06F839L in qualità di Direttore della Rete internazionale dei Bio-Distretti I.N.N.E.R.; **Antonio Santoro** nato a Salerno il 09/10/1986 residente a Salerno in via Farao, 4 Cod. Fisc. SNTNTN86R09H703I in qualità di Responsabile Legale di Campus lab srl; **Massimo Trotta** nato a Vallo della Lucania il 07/11/1958 residente a Stio Cilento Cod. Fisc. TRTMSS58S07L628W in qualità di Presidente del Club Elea per l'UNESCO.

• Università, o istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16.10.2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25.11.2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento della Associazione; **Pietro Campiglia** nato a Polla (Salerno) il 09-09-1975 residente a Montesano sulla Marcellana, Cod. Fisc. CMPPTR75P09G793V, in rappresentanza del Dipartimento di Farmacia (DIFARMA) dell'Università degli Studi di Salerno con mandato del Consiglio di Dipartimento n° 370 del 07/12/2023

• terzo settore, indirizzo e coordinamento intraregionale delle associazioni di promozione sociale in unione di intesa con altre associazioni provenienti da più regioni d'Italia per la creazione ed il successivo accreditamento al Ministero del Lavoro di una rete locale e, successivamente, di una rete nazionale con sede in Vallo della Lucania; **Francesco Fragale**, nato ad Altomonte (CS) il 06/06/1967 residente a Vallo della Lucania - C.F.: FRGFNC67H06A240G (SA) in rappresentanza dell'Associazione CRT Cilento ETS e promotore del Coordinamento intraregionale (CAPS).

I soggetti Fondatori, che partecipano alla costituzione dell'Associazione CAMPUS MED, devono essere dotati di una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Associazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 5 e 6 del presente Statuto. Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Associazione, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

Partecipanti alla Associazione CAMPUS MED: possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti e Volontari a seguito di delibera del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Associazione:

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo;

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo. Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità dell'Associazione. Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di Indirizzo, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la

possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Associazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto. (In relazione alle figure dei Fondatori e dei Partecipanti, e Volontari, CAMPUS MED stabilisce i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità).

Art. 9 - Esclusione e recesso

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di Indirizzo, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Associazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dell'Associazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori possono, anch'essi, recedere dell'Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Associazione.

2. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

Art. 10 - Organi della Associazione

1. Gli organi della Associazione sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Indirizzo
- l'Assemblea dei Partecipanti
- il Comitato tecnico-scientifico
- Organo di Controllo: nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017
- Revisore dei conti: nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017

2. Sono uffici della Associazione l'Amministratore Delegato e la Segreteria Amministrativa.

Art. 11 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione e, di norma, è espressione degli Enti locali e partecipanti alla Associazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di Indirizzo e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Indirizzo che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta dagli aventi diritto al voto.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Associazione.
5. Il Presidente nomina l'Amministratore Delegato.

Art. 12 - Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è costituito da un minimo di cinque membri, incluso il Presidente. I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio di Indirizzo, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge al suo interno il Presidente della Associazione, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;
 - b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
 - c) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Fondatori e Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti;
 - d) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti e proposto dall'Amministratore Delegato;
 - e) approva lo schema di regolamento dell'Associazione;
 - f) propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti; g) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.
3. Qualora venissero a mancare uno o più membri della Consiglio di Indirizzo, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Indirizzo sostituito.
4. Il membro del Consiglio di Indirizzo che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Indirizzo e al Revisore dei Conti.
5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.
6. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Indirizzo adotta le delibere a maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
8. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.
9. Il Consiglio di Indirizzo può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure all'Amministratore Delegato.
10. Il Consiglio di Indirizzo può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 2, lettere a), c), d), e), e g).

Art. 13 - Assemblea dei Partecipanti

7. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

8. Le riunioni dell'Assemblea, nonché di tutti gli organi deliberanti, si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 14 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Indirizzo per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Associazione per le altre attività realizzate dall'Academy secondo la normativa vigente in materia.
2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Associazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
3. Il rappresentante dell'Università e il dirigente scolastico dell'Istituto socio fondatore della Associazione fanno parte di diritto del Comitato tecnico scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il rappresentante dell'Università e il dirigente scolastico possono delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto.
4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per a video-conferenza o modalità mista alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ART. 15 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.

2. Nell'assemblea di partecipazione:

- ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;

- ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti, non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori (Fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono ai Fondatori, ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di Indirizzo, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Associazione CAMPUS MED, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto. Lo statuto può comunque prevedere che le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale, sia per Fondatori che per Partecipanti).

3. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) stabilisce le linee generali delle attività della Associazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e 3 del presente Statuto;

- b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Fondatori e Partecipanti;

- c) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Indirizzo;

- d) delibera in ordine al patrimonio della Associazione;

- e) può articolare proposte al Consiglio di Indirizzo sui programmi della Associazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Associazione;

- f) nomina i componenti del Consiglio di Indirizzo;

- g) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;

- h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;

- i) delibera in merito allo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio.

4. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
2. Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio d'Indirizzo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
3. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Associazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo dell'Associazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi dell'Associazione ovvero i componenti del Consiglio di Indirizzo sono tenuti a dare tempestiva informazione al CdR, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

ART. 17 - Amministratore Delegato

1. In attuazione degli orientamenti ministeriali sull'applicazione del Codice del Terzo settore in merito al parere n. 9313 del 16.09.2020 in merito alla "Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all'interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore" il Ministero del Lavoro evidenzia "la possibilità di un amministrazione monocratica nelle fondazioni, ferma restando l'obbligatorietà dell'individuazione puntuale da parte dello statuto delle caratteristiche dell'organo."
2. Il Presidente come previsto all'art. 10 nomina l'Amministratore Delegato, determinandone il compenso, ed eventuale revoca motivata nelle more che la Associazione nomini un eventuale Consiglio di Indirizzo (per un massimo di tre annualità di bilancio da indicare nell'atto costitutivo) una volta raggiunto un numero di soci adeguato a tale nomina al fine di agevolare e semplificare i processi di adesione e crescita della Associazione nel contesto imprenditoriale e sviluppo di un Partenariato Pubblico Privato (PPP) nelle più recenti indicazioni normative e gestionali dell'oggetto e finalità della Associazione, oltre che evitare problemi di funzionamento dell'ente o non consentire una effettiva distinzione tra organo di amministrazione e organo assembleare o tra le rispettive manifestazioni di volontà, rendendo di fatto inoperante il controllo operato dal secondo sul primo.
3. L'Amministratore Delegato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Associazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti. Predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo ed inoltre all'Assemblea dei Partecipanti.

4. È compito dell'Amministratore Delegato predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.
5. L'Amministratore Delegato nomina i membri dell'Ufficio di Segreteria.

ART. 18 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

1. I beni dell'Associazione che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano dopo esaurita la liquidazione, acquistati dall'Associazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee sono devoluti ad altre Fondazioni simili o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalità formative.
3. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Associazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Associazione stessa è stata costituita.
4. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori.

Art. 20 - Strumenti deflattivi del contenzioso

1. Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 21 - Clausola arbitrale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.
2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 21 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

1. La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 22 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti, anche in materia di privacy, quali il regolamento EU 2016/679 GDPR.

3 79 14/02/2024

0,00

TE724L000079000JJ

200,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TE7